



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

CODICE ENTE 10183

DELIBERAZIONE N. 9 del 23-04-2014

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Ordinaria DI Seconda CONVOCAZIONE

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

SERGIO BUELLI	Presente	Sindaco
DENISE LONGA	Presente	Consigliere
IRENE MENI	Presente	Consigliere
GIOVAN MARIA FALCONI	Assente	Consigliere
MARIO ZAMBETTI	Presente	Consigliere
MIRCO ALDO ZAMBETTI	Presente	Consigliere
FABRIZIO ZAMBETTI	Presente	Consigliere
FABIO CANTAMESSA	Presente	Consigliere
FEDERICO TURRA	Presente	Consigliere
LUCA VALETTI	Assente	Consigliere
RENATO FRERI	Presente	Consigliere
FABIO FARINOTTI	Presente	Consigliere
MARIA GIOVANNA SANGALLI	Presente	Consigliere

Totale presenti. 11

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PAOLO ZAPPA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, SERGIO BUELLI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014, si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 86.000

Cura del verde pubblico	€ 6.000
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, sgombero neve)	€ 106.750
Servizi di polizia locale	€ 43.200
Servizio di protezione civile	€ 4.850
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 128.500
<i>TOTALE</i>	€ 375.300

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES "semplificata";
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando

le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il **numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti**, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in

funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi.

In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate.

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;

- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- è possibile allo stesso modo creare una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;

- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-

254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe del Comune per l'anno 2014;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 settembre
	Saldo	16 marzo anno successivo

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.04.2014;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell'art. 42 – comma 2, lett. f) – del D.Lgs.267/2000, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Settore Finanziario contabile e tributi;

DATO ATTO che la votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 11
Consiglieri votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 07
“ contrari:	n. 04 (Farinotti Fabio, Freri Renato, Meni Irene, Sangalli Maria Giovanna)
“ astenuti:	n. 0;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
2. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per comodati	0 per mille
Aliquota per locati a residenti	0 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

1. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la detrazione di € 100,00 per abitazione principale, specificando che la stessa opererà esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo - l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la previsione di gettito TASI, stimata in € 22.000, è pari al 5,86 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	16.940,00	0,90	198,00	1,00	0,377201	36,698888
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	14.621,79	0,98	145,92	1,80	0,410730	66,057999
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	9.344,01	1,00	86,39	1,80	0,419112	66,057999
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	6.661,35	1,16	57,50	2,60	0,486170	95,417110
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.323,76	1,24	13,96	3,60	0,519699	132,115998
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.149,95	1,40	8,23	4,10	0,586757	150,465443
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- Smaltimento in proprio dell'umido	9.108,42	0,90	81,04	1,00	0,339481	33,028999
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Smaltimento in proprio dell'umido	10.467,00	0,98	76,00	1,80	0,369657	59,452199
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Smaltimento in proprio dell'umido	3.715,55	1,00	22,96	1,80	0,377201	59,452199
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Smaltimento in proprio dell'umido	3.996,00	1,16	26,00	2,60	0,437553	85,875399
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Smaltimento in proprio dell'umido	696,00	1,24	3,00	3,60	0,467729	118,904398
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Smaltimento in proprio dell'umi	380,00	1,40	3,00	4,10	0,528082	135,418898
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- Smaltimento in proprio dell'umido-uso s	107,00	0,90	1,00	1,00	0,305533	29,726099
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- Smaltimento in proprio dell'umido-resid	108,00	0,90	1,00	1,00	0,305533	29,726099
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Smaltimento in proprio dell'umido-Uten	178,00	0,98	2,00	1,80	0,221794	35,671319
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Smaltimento in proprio dell'umido-	167,00	1,16	2,00	2,60	0,262532	51,525239
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Smaltimento in proprio dell'umido-U	193,00	1,24	1,00	3,60	0,280637	71,342639
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-uso stagionale (2^ abitazioni)	1.592,00	0,90	19,00	1,00	0,339481	33,028999
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-uso stagionale (2^ abitazioni)	2.770,00	0,98	79,00	1,80	0,369657	59,452199
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-uso stagionale (2^ abitazioni)	41.443,00	1,00	557,00	1,80	0,377201	59,452199
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-uso stagionale (2^ abitazioni)- Smaltime	90,00	0,90	1,00	1,00	0,305533	29,726099
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-uso	107,00	0,98	2,00	1,80	0,332691	53,506979

	stagionale (2^ abitazioni)- Smaltim						
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-uso stagionale (2^ abitazioni)- Smaltim	3.411,00	1,00	23,00	1,80	0,339481	53,506979
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-residente 6 mesi estero	367,00	1,00	2,00	1,80	0,377201	59,452199
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-residente 6 mesi estero-Smaltimento in	259,00	1,00	2,00	1,80	0,339481	53,506979
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Utenze fuori perimetro	588,00	0,90	3,00	1,00	0,226320	22,019333
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Utenze fuori perimetro-Smaltimento in	45,00	1,00	1,00	1,80	0,226320	35,671319
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Esenzione totale	172,00	0,90	3,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Esenzione totale	88,00	1,00	1,00	1,80	0,000000	0,000000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
	Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzion e parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	802,00	0,32	2,60	0,217248	0,333880
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,00	0,50	5,51	0,339451	0,707555
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	223,00	1,33	10,93	0,902939	1,403581
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	511,00	1,13	9,30	0,767159	1,194263
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	299,00	1,50	10,12	1,018353	1,299564
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	10,00	1,52	12,45	1,031931	1,598772
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.020,00	1,24	9,50	0,841838	1,219947
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	139,00	1,16	9,48	0,787526	1,217378
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	2.483,00	3,50	31,00	2,376157	3,980879
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	204,00	3,00	25,00	2,036706	3,210386
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	348,00	2,38	19,55	1,615787	2,510522
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	343,00	4,00	30,00	2,715608	3,852464
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI- Smaltimento in proprio dell'umid	11,00	1,13	9,30	0,690443	1,074837
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Smaltimento in p	386,00	1,24	9,50	0,757654	1,097952
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Smaltimento in proprio dell'umido	182,00	3,00	25,00	1,833036	2,889348
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Smaltimento in p	148,00	2,38	19,55	1,454208	2,259470

2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Smaltimento in p	25,00	1,24	9,50	0,454592	0,922279
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Attivit stagionali	65,00	1,33	10,93	0,451469	0,701790
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Attivit stagionali-Smaltimento in	1.775,00	0,50	5,51	0,152753	0,350240
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Attivit stagionali-Smaltimento in proprio	75,00	1,33	10,93	0,406322	0,694766
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Attivit stagionali-Smaltimento i	18,00	1,13	9,30	0,345221	0,591160
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Attivit stagionali-Smaltimento in proprio de	130,00	3,00	25,00	0,916518	1,589141

3. di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, non essendo in grado di conoscere un dato certo del numero degli occupanti, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente:

- superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, inclusi gli accessori, **inferiore o pari a 40 mq**: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari ad **€0,410730**, oltre la parte variabile della tariffa stabilita in **€66,057999**;
- superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, **superiore a 40 mq**: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari ad **€0,419112**, oltre la parte variabile della tariffa stabilita in **€66,057999**;

4. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

5. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.

6. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI come disciplinate dagli artt. a 16 a 20 del relativo regolamento;

- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. due rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 settembre
	Saldo	16 marzo anno successivo

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata come indicato nel prospetto sopra riportato;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147/bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità contabile.

Ranzanico, 23-04-2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E CONTABILE**
ANGELO PIZZIGHINI

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147/bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ranzanico, 23-04-2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E CONTABILE**
ANGELO PIZZIGHINI

IL PRESIDENTE
SERGIO BUELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PAOLO ZAPPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Responsabile del Procedimento, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e della Legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'albo pretorio on line (sito web: www.comune.ranzanico.bg.it) il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ,

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PAOLO ZAPPA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione pubblicata all'albo pretorio on line in data _____ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma III della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PAOLO ZAPPA